



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 07/09/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma: di essere titolare, in qualità di erede degli originari sottoscrittori, di n. 3 buoni postali fruttiferi della serie Q/P (n. *46, n. *47 e n. *48, tutti emessi in data 23/5/1994 e del valore di Lire 5.000.000); a fronte della richiesta di riscossione dei buoni avanzata, l'intermediario ha liquidato una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli; i buoni in questione, infatti, vedono apposti sul retro n. 2 timbri modificativi, di cui uno non intellegibile, in contrasto con la tabella originaria; in ogni caso lo scaglione dal 21° al 30° anno non risulta in alcun modo interessato/modificato dai timbri apposti; le somme già liquidate sono, pertanto, da intendersi errate.

Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede la condanna dell'intermediario al pagamento del maggior importo dovuto in applicazione delle condizioni economiche originarie riportate sul retro dei buoni ed in particolare per gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, precisa che: preliminarmente il ricorso è inammissibile per incompetenza dell'ABF temporale, perché la controversia attiene a comportamenti avvenuti nel 1994 ed anche per materia perché si discute di prodotti finanziari; i Buoni Fruttiferi Postali di cui trattasi risultano regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q", collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995; ha



utilizzato, per l'emissione di detti Buoni, un modulo cartaceo appartenente alla precedente serie "O" ma debitamente corretto in "P" ed ancora in "Q", nel periodo in cui erano in collocamento i buoni della Serie Q, in coerente e corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986; il ricorrente non ha fornito alcuna descrizione dei criteri alla base dei diversi conteggi; nel caso che ci occupa, gli esemplari cartacei utilizzati per l'emissione dei titoli di cui trattasi riportano le indicazioni aggiornate sul fronte e sul retro, così come previsto dalle summenzionate disposizioni normative; i reali rendimenti saranno pertanto quelli apposti con il timbro e non già quelli stampati sin dall'origine sul titolo; in ogni caso è stato corrisposto quanto dovuto. L'intermediario, pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del rimborso dei buoni postali fruttiferi ed in particolare sull'applicabilità di condizioni peggiorative dei tassi di interesse stabilite da decreti ministeriali.

Preliminarmente il Collegio, richiamando il costante orientamento di tutti i Collegi ABF (tra le tante cfr. Collegio di Milano, decisione n. 18327/2020) ritiene infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente.

Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009"* e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2021, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro.

Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. Ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, *«[l'intermediario] in relazione all'attività di bancoposta»* rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis Tub. In virtù del D.P.R. n. 144 del 2001, l'intermediario è equiparato alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma) ed il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma). Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata dall'intermediario per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura; la materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza dell'Arbitro.

Nel merito, la domanda espressa dai ricorrenti è orientata ad ottenere il riconoscimento, per i primi venti anni di durata, dei rendimenti dell'originaria serie O tenuto conto dell'asserita illeggibilità di entrambi i timbri modificativi per i primi venti anni - e in ogni caso



- l'applicazione delle condizioni originarie (valore unitario in lire) riportate sui titoli per i bimestri dal 21° anno fino alla scadenza.

Nel caso di specie è da considerarsi pacifica la qualificazione dei buoni come appartenenti alla serie "Q/P" e pertanto, richiamando il costante orientamento di tutti i Collegi ABF, seguendo in quanto, pur presentando il modello della precedente serie "P", sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986; coerentemente, essi riportano l'indicazione "serie Q/P" sul fronte e la stampigliatura dei nuovi rendimenti sul retro.

Parte ricorrente domanda il rimborso dei buoni in oggetto con applicazione degli interessi secondo quanto riportato sul retro di ciascun titolo (con particolare riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno).

Sul tema si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007 - ha riconosciuto che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5998/2016; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 6142/2018; Coll. Torino, n. 4876/2017).

Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, tutti i titoli sono stati emessi successivamente al decreto ministeriale e in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13/06/1986 e quindi, dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo di ciascun buono.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13/06/1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione. Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un.,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

15.06.2007, n. 13979 *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.*

In relazione a quanto precede, pertanto, questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei Buoni in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA